



*Al Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*  
di concerto con il  
*Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”, come convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

**CONSIDERATO** in particolare l’articolo 46 del citato decreto-legge n. 159/2007 in base al quale “1. Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all’aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. [...]”;

**VISTO** il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima del 2019, predisposto dal Governo italiano nel dicembre 2019, che ribadisce il ruolo essenziale del GNL nella transizione energetica;

**VISTO** il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

**CONSIDERATO** che, con decreti ministeriali n. 16767 del 7 luglio 2000 e n. 16781 del 4 agosto 2000, il Ministero dell’industria, commercio e artigianato ha concesso alla Società Edison Gas di installare e gestire un Terminale di rigassificazione, con le relative attrezzature, tubazioni di collegamento e serbatoi di stoccaggio, a largo delle coste di Porto Levante (RO), per 4 miliardi di metri cubi all’anno di capacità di rigassificazione;



**CONSIDERATO** che, con provvedimento n. 202321 del 6 febbraio 2002, il Ministero delle attività produttive ha autorizzato la voltura delle suddette concessioni dalla società “Edison Gas” alla società “Edison Lng S.p.A.”;

**CONSIDERATO** il decreto del Ministero delle attività produttive n. 17146 del 23 novembre 2003;

**CONSIDERATO** che la citata legge 23 agosto 2004, n. 239, nel quadro giuridico generale del riassetto del settore, all’articolo 1, comma 2, lettera a) e comma 4, lettera h), ha previsto che le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente, prevedendo tra l’altro per le predette attività e impianti il regime autorizzativo in luogo dei precedenti provvedimenti concessori;

**VISTO** il decreto n.17282 dell’11 novembre 2004 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato l’esercizio del citato Terminale per una capacità di rigassificazione fino a 8 miliardi di Sm<sup>3</sup>/anno di gas naturale;

**CONSIDERATO** che nel maggio 2005 la società titolare del progetto “Edison LNG Spa” viene trasformata in “Terminale GNL Adriatico Srl”;

**VISTO** il decreto n. 543 del 22.12.2021 con cui la Società Terminale GNL Adriatico Srl è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ad aumentare la capacità di rigassificazione nominale annua del citato Terminale di rigassificazione da 8 a 9 miliardi di Sm<sup>3</sup>/anno;

**VISTA** la nota n. ALNG-197/2022 del 20 dicembre 2022 (prot DG IS n.43522 del 21.12.2022), con cui la Società Terminale GNL Adriatico Srl ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, per l’ottenimento dell’autorizzazione a ottimizzare l’esercizio del citato Terminale con aumento, rispetto all’attuale capacità di rigassificazione autorizzata pari a 9 miliardi di Sm<sup>3</sup>/anno, per ulteriore capacità di rigassificazione da 0,1 ad un massimo di 0,6 miliardi di Sm<sup>3</sup>/anno non costanti, fino al massimo a 9,6 miliardi di Sm<sup>3</sup> per anno;

**CONSIDERATO** che, con la succitata istanza del 20 dicembre 2022, la Società Terminale GNL Adriatico Srl ha precisato che, nell’ambito dell’ultimo procedimento autorizzativo conclusosi con il citato decreto del dicembre 2021, è stata presentata istanza per una capacità di rigassificazione annua sino a 9 miliardi di Sm<sup>3</sup> per anno, che era stata definita utilizzando quale riferimento iniziale la capacità tecnica totale installata di 9,6 miliardi di Sm<sup>3</sup> per anno, alla quale sono state applicate su base statistica e probabilistica delle riduzioni di capacità per tener conto sia delle attività di manutenzione programmata e straordinaria, sia delle fermate non programmate dovute a malfunzionamenti, sia dei ritardi delle navi metaniere legati alle condizioni meteo-marine;

**CONSIDERATO** inoltre che la Società Terminale GNL Adriatico Srl ha dichiarato che, tenuto conto dell’attuale situazione di criticità per gli approvvigionamenti nazionali di gas naturale e della necessità di massimizzare le importazioni di GNL, ulteriori valutazioni tecniche e operative condotte dalla stessa Società hanno evidenziato la possibilità – senza la necessità di ulteriori interventi o lavori sul layout del Terminale – di massimizzare l’utilizzo della capacità tecnica di rigassificazione totale già installata (pari già a 9,6 miliardi di Sm<sup>3</sup> di gas naturale annui), mantenendo invariato il massimo send-out giornaliero già autorizzato (pari a 26,3 milioni di Sm<sup>3</sup>), ma estendendo tale regime operativo anche a periodi diversi da quelli di volta in volta precedentemente programmati per raggiungere l’attuale limite operativo



autorizzato, tenuto conto delle condizioni operative e delle effettive esigenze manutentive recentemente riprogrammate in base all'esperienza maturata negli oltre 10 anni di esercizio dell'impianto;

**TENUTO CONTO** in particolare che l'ulteriore ottimizzazione della capacità totale già installata verrà conseguita mantenendo invariato l'attuale assetto impiantistico e senza che l'implementazione dell'iniziativa comporti alcuna modifica strutturale, impiantistica o di processo all'attuale configurazione del Terminale, né tantomeno attività di cantiere, essendo tale capacità addizionale già esistente. Tale ottimizzazione verrà conseguita verificando di volta in volta se, considerate le condizioni operative e le esigenze manutentive, la disponibilità di capacità potrà essere estesa su base non costante anche a periodi diversi da quelli inizialmente programmati;

**VISTA** la nota n. 44587 del 29 dicembre 2022 con cui la Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a seguito della menzionata istanza presentata in data 20 dicembre 2022, ha avviato il procedimento per l'autorizzazione ad aumentare ulteriormente la capacità di rigassificazione del menzionato Terminale da 9 miliardi di Sm<sup>3</sup> per anno fino al massimo a 9,6 miliardi di Sm<sup>3</sup> per anno;

**CONSIDERATO**, in particolare, che, con la citata nota del 29 dicembre 2022, questa Amministrazione ha provveduto a indire la conferenza di servizi, in modalità semplificata e asincrona, sospendendone le relative tempistiche in attesa delle determinazioni in merito alla valutazione preliminare (c.d. "pre-screening") ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9;

**VISTA** la nota n. 21377 del 15 febbraio 2023 con cui la Direzione generale valutazioni ambientali (VA) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha provveduto a comunicare, tra le altre cose, che il progetto in parola non determina impatti ambientali significativi e negativi rispetto a quanto già valutato nell'ambito della procedura di VIA nel 2004, e quindi che è ragionevolmente da escludere la necessità di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;

**VISTA** la nota n. 5654 del 20 febbraio 2023 con cui la Direzione generale infrastrutture e sicurezza, tenuto conto della suddetta nota n.21377 del 15 febbraio 2022 della Direzione generale valutazioni ambientali, ha riattivato l'istruttoria di competenza concedendo 45 giorni alle Amministrazioni e Enti coinvolti per l'espressione del parere di competenza, al contempo trasmettendo copia delle comunicazioni fino a quella data pervenute altresì comunicando che, solo nel caso fossero emersi elementi di complessità durante l'istruttoria, la conferenza di servizi sarebbe divenuta sincrona;

**VISTA** la nota n.58944 del 13 aprile 2023 con la quale la Direzione generale infrastrutture e sicurezza ha comunicato, tenuto conto del decorso delle tempistiche, in considerazione dei pareri favorevoli acquisiti, tutti trasmessi in allegato alla nota medesima, la chiusura favorevole dell'istruttoria procedimentale, chiedendo contestualmente l'Intesa della Regione Veneto ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo in quanto, ai sensi dell'art.46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Regione interessata;

**CONSIDERATO** in particolare che, nell'ambito del procedimento autorizzativo, sono stati acquisiti i pareri/note da parte delle seguenti Amministrazioni ed Enti, come riportati in dettaglio nella citata nota di chiusura dell'istruttoria procedimentale del 13 aprile 2023: Agenzia delle dogane; Comando dei Vigili del Fuoco Di Rovigo; Regione Veneto; Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del MIT;



**VISTA** la nota, acquisita al protocollo del Ministero n. 78410 del 15 maggio 2023, con cui la Regione Veneto ha trasmesso la Delibera della Giunta regionale n. 541 del 9 maggio 2023 di espressione dell'Intesa al progetto;

**PRESO ATTO** delle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni ed Enti interessati nel corso dell'istruttoria procedimentale;

**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che hanno espresso le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**PRESO ATTO** che l'istanza presentata dalla Società Terminale GNL Adriatico Srl è finalizzata a ottenere l'autorizzazione all'aumento, rispetto all'attuale capacità di rigassificazione autorizzata pari a 9 miliardi di Sm<sup>3</sup>/anno, per ulteriore capacità di rigassificazione da 0,1 ad un massimo di 0,6 miliardi di Sm<sup>3</sup>/anno non costanti, fino al massimo a 9,6 miliardi di Sm<sup>3</sup> per anno;

**VISTE** in particolare le determinazioni in materia di valutazione preliminare ambientale e acquisita l'Intesa della Regione Veneto;

**TENUTO CONTO** della rilevanza dell'iniziativa in quanto contribuisce, con il proposto aumento della capacità di rigassificazione del Terminale, a fronteggiare le criticità emerse a seguito del conflitto Russia-Ucraina per la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di gas naturale;

**VISTI** gli atti d'ufficio,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. La Società Terminale GNL Adriatico Srl, con sede legale in Via Santa Radegonda, 8 – 20121 Milano - Partita IVA 13289520150, è autorizzata ad aumentare la capacità di rigassificazione nominale annua oggi autorizzata al Terminale di rigassificazione off-shore di Porto Levante (RO), passando dall'attuale capacità di rigassificazione autorizzata pari a 9 miliardi di Sm<sup>3</sup>/anno all'ulteriore capacità di rigassificazione da 0,1 ad un massimo di 0,6 miliardi di Sm<sup>3</sup>/anno non costanti, fino al massimo a 9,6 miliardi di Sm<sup>3</sup> per anno, in conformità al progetto presentato con nota n. ALNG-197/2022 del 20 dicembre 2022 (prot DG IS n.43522 del 21.12.2022) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.

2. Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche al progetto approvato, la società Terminale GNL Adriatico Srl dovrà presentare domanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – DG IS per attivare la procedura pertinente.

3. La società Terminale GNL Adriatico Srl è tenuta a comunicare al Ministero della ambiente e della sicurezza energetica (DGIS e DGVA), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Regione Veneto, al termine di ogni anno solare, i volumi rigassificati dal Terminale.

### **Art. 2**

1. La società Terminale GNL Adriatico Srl è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti, e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.



### **Art. 3**

1. L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia.

### **Art. 4**

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (<http://www.mase.gov.it>).

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E  
DELLA SICUREZZA  
ENERGETICA**

*(Gilberto Pichetto Fratin)*

**IL MINISTRO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*(Matteo Salvini)*



## ALLEGATO – Quadro sinottico delle prescrizioni e condizioni

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Prescrizioni
<b>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali</b>	Nota n. 21377 del 15.02.2023	<p>“Sulla base delle informazioni fornite dal proponente nella documentazione trasmessa e delle valutazioni svolte, come più diffusamente illustrato nella nota tecnica allegata, si ritiene che il progetto in valutazione, ovvero “Ottimizzazione dell’esercizio del Terminale LNG di Porto Viro con aumento, rispetto all’attuale capacità di rigassificazione autorizzata pari a 9 miliardi di Sm<sup>3</sup>/anno, per ulteriore capacità di rigassificazione da 0,1 ad un massimo di 0,6 miliardi di Sm<sup>3</sup>/anno non costanti”, non determini impatti ambientali significativi e negativi rispetto a quanto già valutato nell’ambito della procedura di VIA nel 2004, e quindi si ritiene che sia ragionevolmente da escludere la necessità di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, ferma restando la necessità di ottemperare alle condizioni ambientali relative alla fase di esercizio contenute nei precedenti provvedimenti di compatibilità ambientale emessi per l’opera in oggetto, ove applicabili. Qualora tuttavia le previsioni sui dati di traffico navale dovessero differire da quanto ipotizzato ed in maniera tale da determinare un quadro emissivo peggiorativo o comunque comportare effetti difformi da quanto già precedentemente analizzato e valutato, il proponente dovrà darne tempestivamente informazione alla scrivente Direzione generale per gli eventuali seguiti di competenza.”</p>